



# DECRETO SOSTEGNI BIS E NOVITA' DI PERIODO

Guido Berardo – ODCEC di Torino

**i Webinar**  
*by Directio*

WEBINAR > FOCUS FISCALITA'

*A cura dell'ODCEC di Torino*

1 GIUGNO 2021

# IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI

**Art. 67 DL 18/2020 CURA ITALIA** (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Sono sospesi **dall'8.3.2020 al 31.5.2020** (85 giorni complessivi) i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, **da parte degli uffici degli enti impositori.**

**Art. 157 DL 34/2020 DECRETO RILANCIO** (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge n. 212/2000, **gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza**, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del D.L. Cura Italia n. 18/2020, **scadono tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1.3.2021 ed il 28.2.2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza**, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

**NESSUNA ULTERIORE PROROGA NE' DAL DECRETO SOSTEGNI (DL 41/2021) NE' DAL SOSTEGNI BIS (DL 73/2021)**

# AVVISI BONARI E CONTROLLI FORMALI

**Art. 157 DL 34/2020 DECRETO RILANCIO** (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

**Dal 8.3.2020 non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31.12.2020:**

- a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73 (avvisi bonari);
- b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/72 (avvisi bonari);
- c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del D.L n. 78/2010 (avvisi bonari LI.PE);
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, **inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1.3.2021 ed il 28.2.2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza**, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

# AVVISI BONARI E CONTROLLI FORMALI

**Art. 144 DL 34/2020 DECRETO RILANCIO** (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

## **RIMESSIONE IN TERMINI DELLE RATE SCADUTE PER AVVISI BONARI E CONTROLLI FORMALI:**

**I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 (avvisi bonari), in scadenza nel periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 18.5.2020 (giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto Rilancio), sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.9.2020.**

## **PROROGA DEI TERMINI DELLE RATE PER AVVISI BONARI E CONTROLLI FORMALI:**

**I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 (avvisi bonari), in scadenza nel periodo compreso tra il 19.5.2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) ed il 31.5.2020, possono essere effettuati entro il 16.9.2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.**

**Regole applicabili anche alle rate che scadevano dal 8.3.2020 al 31.5.2020.**

**Il termine di pagamento del 16.9.2020, diversamente da quanto accaduto per le cartelle di pagamento, non è stato ulteriormente prorogato.**

**NESSUNA NOVITA' NE' DAL DECRETO SOSTEGNI (DL 41/2021) NE' DAL SOSTEGNI BIS (DL 73/2021) PER I «VECCHI» AVVISI BONARI**

# LA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

L'art. 5 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) **ha introdotto la definizione degli avvisi bonari.**

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni**, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 (**quindi non riguarda i controlli formali** ex art. 36-ter), e 54-bis del D.P.R. 633/729, **elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate** per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (UNICO 2018), nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis **elaborate entro il 31 dicembre 2021**, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (UNICO 2019).

# LA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

L'art. 5 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) **ha introdotto la definizione degli avvisi bonari.**

2. **Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente**, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020 (30 aprile 2021). Per i soggetti **non tenuti** alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma **si considera l'ammontare dei ricavi o compensi** risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020 (30 novembre 2021).

# LA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

L'art. 5 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) **ha introdotto la definizione degli avvisi bonari.**

3. **L'Agenzia delle entrate**, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, **individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi**, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, **la proposta di definizione** con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

4. **La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.**

5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito degli avvisi bonari.

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7. **Le somme versate** fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, **restano definitivamente acquisite**, non sono rimborsabili, ne' utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

# LA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

L'art. 5 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) **ha introdotto la definizione degli avvisi bonari.**

8. In deroga a quanto previsto all' art. 3 dello Statuto dei diritti del Contribuente, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento **sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.**

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 **si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final** «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

10. **L'attività di controllo** della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto (LI.PE), sospesa per effetto dell'art. 157, comma 2, lett. c), del Decreto Rilancio (DL 34/2020), **riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.**

11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10.



# LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

**ART. 68 DL 18/2020 CURA ITALIA** (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, **sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8.3.2020 al 30.6.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi** previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Si tratta di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, degli atti impositivi secondari (pagamento derivante da sentenza ex art. 68 del DLgs. 546/92, intimazione che riscuote le somme derivanti da decadenza da dilazione di importi derivanti da accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale).

Trattandosi di "**entrate tributarie e non tributarie**" la sospensione opera a prescindere da quale sia l'ente che ha formato il ruolo nonché dalla natura giuridica del ruolo stesso (ordinario o straordinario).

# LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

**ART. 68 DL 18/2020 CURA ITALIA** (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

**Periodo di sospensione: dall'8.3.2020 al 30.6.2021**

(per i soggetti negli 11 Comuni della prima "Zona rossa" la sospensione decorre dal 21.2.2020)

Nel periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 30.6.2021:

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione non poteva effettuare la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC);
- con riferimento a cartelle i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8.3.2020, durante il periodo di sospensione (quindi fino al 30.6.2021), l'Agenzia delle entrate-Riscossione non poteva attivare alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

# IL RECUPERO DEI PAGAMENTI SOSPESI: TERMINI E MODALITA'

## RECUPERO DEI PAGAMENTI SOSPESI: TERMINI E MODALITÀ

I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione **dall'8.3.2020 al 30.6.2021** devono essere effettuati **in unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione medesimo, **quindi entro il 31.7.2021 che è sabato, per cui entro lunedì 2.8.2021**.

**FAQ ADER** sulla sospensione delle cartelle di pagamento: nonostante la norma si riferisca al pagamento “**in unica soluzione**” è **in ogni caso possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo** ex art. 19 D.P.R. 602/73 (per le cartelle i cui termini di pagamento scadevano successivamente all'8.3.2020).

Lo stesso vale quando le somme da dilazionare originano da accertamento esecutivo, sebbene in questa ipotesi la dilazione sia possibile solo quando il credito è già affidato all'esattore (circolare A.d.E. 5/E/2020).

# LA PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE

## LA PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Relativamente ai **piani di dilazione in essere** alla data dell'8.3.2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle **richieste presentate fino al 31.12.2020**, la decadenza si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, **di dieci rate**, anche non consecutive, in luogo delle cinque ordinarie.

L'art. 13-decies del Decreto Ristori convertito (DL 137/2020) ha esteso tale agevolazione (decadenza in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, **di dieci rate**, anche non consecutive, in luogo delle cinque ordinarie) **a tutti i piani di rateazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate dal 30 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021.**

# LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE

## Art. 13 DECIES DL 137/2020 DECRETO RISTORI CONVERTITO (Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

**Modifiche temporanee**, applicabili alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021:

- 1) la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata dal contribuente, ai fini della concessione della rateazione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro in luogo dell'ordinario importo di 60.000 euro;
- 2) la decadenza dalla rateazione ottenuta si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle ordinarie cinque rate;
- 3) i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente all'8.3.2020 (data di inizio del periodo di sospensione della riscossione ex art. 68 DL 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione (in deroga alla disciplina a regime). Anche in questo caso la decadenza dalla rateazione si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle ordinarie cinque rate.

# LE RATE SCADENTI NEL 2020 E NEL 2021 DELLA ROTTAMAZIONE-TER E DEL SALDO E STRALCIO

L'art. 4 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) **ha prorogato al 31.7.2021 (che è sabato, per cui entro lunedì 2.8.2021)** il termine di pagamento delle **rate in scadenza nell'anno 2020** della «Rottamazione-ter» (artt. 3 e 5 DL 119/2018) e del «**Saldo e stralcio**» (art. 1, commi 190 e 193, legge 145/2018), precedentemente fissato al 1.3.2021 (28.2.21 domenica).

Le rate interessate sono le seguenti:

- «**Rottamazione-ter**»: rate in scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020;
- «**Saldo e stralcio**»: rate in scadenza al 31 marzo ed al 31 luglio 2020.

Per espressa previsione normativa tali rate sono da pagarsi **in unica soluzione e si applica la tolleranza di cinque giorni** (art. 3, comma 14-bis, DL 119/2018) per cui il tardivo versamento delle medesime non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia della definizione agevolata e non sono dovuti interessi.

**Rate dell'anno 2021**: l'art. 4 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) **ha prorogato al 30.11.2021** il termine di pagamento delle **rate in scadenza nell'anno 2021** della «Rottamazione-ter» (artt. 3 e 5 DL 119/2018) e del «**Saldo e stralcio**» (art. 1, commi 190 e 193, legge 145/2018), precedentemente fissate al 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio 2021 (non è stata prorogata la rata del 30.11.21 della Rottamazione-ter, che quindi si somma a quelle rinviate alla stessa data).

# I SOGGETTI DECADUTI AL 31 DICEMBRE 2019

Possono essere accordate nuove dilazioni relativamente ai debiti residui, **in deroga alla regola generale** (art. 3, comma 3, lett. a), DL 119/2018), **ai soggetti decaduti alla data del 31.12.2019:**

1) dai benefici della “**Rottamazione-ter**” (artt. 3 e 5 DL 119/2018) e del “**Saldo e stralcio**” (art. 1, commi 190 e 193, legge 145/2018), ex art. 68, comma 3-bis, del Decreto Cura Italia (DL 18/2020);

2) dai benefici della “**prima Rottamazione**” (art. 6 DL 193/2016) e della “**Rottamazione-bis**” (art. 1, commi da 4 a 10-quater, DL 148/2017), ex art. 13-decies, comma 6, del Decreto Ristori convertito (DL 137/2020).

**NESSUNA NOVITA' NE' DAL DECRETO SOSTEGNI (DL 41/2021) NE' DAL SOSTEGNI BIS (DL 73/2021)**

# LA PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

## **Art. 68 DL 18/2020 Cura Italia** (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Comma 4-bis: con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione dall'8.3 al 30.6.2021, sono prorogati :

- a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999;
- b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello Statuto del contribuente, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, pertanto i medesimi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (quindi fino al 31 dicembre 2022).



# LA PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

**Art. 157 DL 34/2020 DECRETO RILANCIO** (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

**I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602/73, **sono prorogati di 14 mesi relativamente:**

- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, e 54-bis del D.P.R. n. 633/72 (no 31.12.2021 bensì 28.2.2023);
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del T.U.I.R. (no 31.12.2021 bensì 28.2.2023);
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73 (2017 al 28.2.2023 in luogo del 31.12.2021 e 2018 al 29.2.2024 in luogo del 31.12.2022).

# LA SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS D.P.R. 602/73

## Art. 153 DL 34/2020 DECRETO RILANCIO (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. n. 602 del 1973)

Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. Cura Italia n. 18/2020 (**dall'8.3.2020 al 30.6.2021**) **non si applicano** le disposizioni dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73.

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'Agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo D.P.R. restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Viene introdotta tale sospensione in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti della P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

**Dal 1 luglio 2021** tale verifica riprenderà perché sarà terminato il periodo di sospensione.

# LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO

L'art. 4 del Decreto Sostegni (DL 41/2021) ha introdotto la rottamazione delle cartelle fino a 5.000 euro.

Più precisamente, **sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni «**Rottamazione-ter**» (artt. 3 e 5 DL 119/2018) e «**Saldo e stralcio**» (art. 1, commi 190 e 193, legge 145/2018).

Soggetti ammessi:

- **persone fisiche**: reddito imponibile 2019 ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- **soggetti diversi dalle persone fisiche**: reddito imponibile nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

**Sono esclusi** i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'UE, all'IVA riscossa all'importazione ed al recupero degli Aiuti di Stato dichiarati illegittimi ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

# LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Entro 30 giorni dalla legge di conversione il MEF dovrà emanare il provvedimento attuativo: quindi **entro il 21 giugno 2021**.

Fino alla data stabilita dal provvedimento attuativo è sospesa la riscossione di tutti i debiti «rottamabili» e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

# NUOVO TETTO ALLE COMPENSAZIONI PER L'ANNO 2021

## ART. 22, COMMA 1, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Il Decreto Sostegni bis (DL 73/2021) ha modificato il tetto per le compensazioni orizzontali per l'anno 2021.

A partire dall'anno 2014 il **limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000 per ciascun** anno solare.

Per il solo anno 2020 tale limite è stato elevato a **euro 1.000.000** in conseguenza dell'emergenza Covid-19 ad opera del Decreto Rilancio.

Qualora l'importo dei crediti spettanti **sia superiore a tali limiti**, la somma **in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo**.

Il Decreto Sostegni bis (DL 73/2021) ha elevato tale limite ad **euro 2.000.000 per il solo anno 2021** per favorire la liquidità delle aziende duramente colpite dall'emergenza Covid-19.

Invariate le altre disposizioni in materia di compensazioni.

# NUOVO TETTO ALLE COMPENSAZIONI PER L'ANNO 2021

## RISPOSTA AD INTERPELLO N. 336 DEL 12 MAGGIO 2021

### Quesito

La società istante ha compensato complessivamente crediti IRES ed IRAP 2019, utilizzando il modello F24, nell'anno solare 2020, fino all'importo massimo consentito dall'art. 147 del D.L. 34 del 19.05.2020, per la cifra di Euro 1.000.000,00. Tanto premesso l'istante chiede se è possibile compensare ulteriori 700.000 euro del credito IRES 2019, limite massimo consentito per il periodo d'imposta 2021, sin dai primi mesi dell'anno 2021 e, quindi, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.

### Risposta

Come chiarito dalla risposta all'interrogazione n. 5-08067 del 10 marzo 2016, il limite alla compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d'imposta.

Ne deriva che, nel caso di specie, **i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, non compensati nel 2020, per raggiunti limiti di utilizzo** (1 milione di euro), **possono continuare ad essere compensati nel 2021** (indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019), **fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020**, dove detti crediti che residuano dall'anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24 (da indicare nella sezione II del quadro RX), saranno "rigenerati" e conseguentemente sottoposti al visto di conformità (nel senso che sarà verificata la corretta esposizione del credito nella relativa dichiarazione).

Va da sé che i crediti relativi al periodo d'imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 700.000 euro per l'anno solare 2021.

# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## RISPOSTA AD INTERPELLO N. 494 DEL 21 OTTOBRE 2020

L'AdE analizza il trattamento fiscale da riservare ai **contributi economici erogati da un Comune a beneficio delle imprese del territorio che hanno dovuto chiudere l'attività per il periodo di *lock down* a causa del Covid-19.**

Tale contributo è stato strutturato secondo la "logica" del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

**Il contributo è stato assoggettato dal Comune a ritenuta d'acconto nella misura del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.**

Secondo l'AdE la previsione circa la mancata rilevanza fiscale del contributo a fondo perduto dell'art. 25 del Decreto Rilancio non può essere estesa ad altre fattispecie non espressamente previste dal legislatore: **le norme di esenzione in materia tributaria, avendo natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione**, ai sensi di quanto prevede l'articolo 12 delle preleggi e dunque non suscettibili di applicazione analogica.

**Non essendovi, nel caso di specie, una specifica previsione di legge che escluda la rilevanza impositiva dei contributi corrisposti da parte del Comune, questi dovranno essere assoggettati a tassazione da parte dei percettori sulla base della disciplina generale.**

# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## ART. 10-BIS DL 137/2020 (DECRETO RISTORI) IN VIGORE DAL 25 DICEMBRE 2020

1. **I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale** a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e **diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione**, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono** alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R..

2. Le disposizioni di cui al comma 1 **si applicano**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**», e successive modifiche, **alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza** sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.



# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## CONTRIBUTI E RITENUTA D'ACCONTO

### ART. 28, COMMA 2, DPR 600/1973

Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati **devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto** delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

### CIRC. 13.6.2020 N. 15/E

Il contributo non tassato non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%

### RISPOSTA AD INTERPELLO N. 173 DEL 15 MARZO 2021

- nel caso in cui l'Istante abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti;
- a tal fine l'importo trattenuto deve essere restituito al sostituto direttamente dal sostituto d'imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24. Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, pertanto, l'eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l'ammontare nel quadro SX;
- per quanto riguarda la C.U., l'Istante deve compilare la Sezione Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi della Certificazione Unica 2021 indicando ....

# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI

È fatto obbligo per tutti i contribuenti, senza distinzione

- di modalità di determinazione del reddito
- di tipologia di reddito (impresa e/o lavoro autonomo)
- di natura del contributo

di esporre nella dichiarazione dei redditi del 2020 i contributi a fondo perduto percepiti.

Vanno indicati tutti i contributi e ristori previsti da

- art. 25 DL 34/2020
- art. 59 DL 104/2020
- art 1 DL 137/2020
- art. 2 DL 149/2020
- art. 2 DL 172/2020.

### Contributi a fondo perduto

- nei quadri RE, RF, RG e LM è stata prevista l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, art. 59 del D.L. n. 104 del 2020, art. 1 del D.L. n. 137 del 2020 e art. 2 del D.L. n. 149 del 2020);

# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RF

Nel caso specifico delle **ditte individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria** l'indicazione del contributo comporta una variazione in diminuzione nel quadro RF, rigo RF55, con il **codice 83**, per neutralizzare l'importo che risulta già compreso nel risultato di esercizio.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00			
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00			
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00			
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00			
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00			
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00			
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00			
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00			
	61	62	,00	63	64	,00	65	66	,00			
	67	68	,00	69	70	,00	71	72	,00			
	73	74	,00	75	76	,00					77	,00
	RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE											,00

codice 83, l'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS;

# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RF

Con il **codice 84** vanno indicati gli altri contributi e indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	
	37	38	39	40	41	42	
	43	44	45	46	47	48	
	49	50	51	52	53	54	
	55	56	57	58	59	60	
	61	62	63	64	65	66	
	67	68	69	70	71	72	
	73	74	75	76	77		
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE							

**codice 84**, l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS;

# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RG

Anche nel caso delle **ditte individuali e delle società di persone in regime di contabilità semplificata** sono stati introdotti specifici codici per evidenziare i contributi e le indennità ottenuti a seguito dell'emergenza Covid-19.

RG10 Altri componenti positivi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00						39	,00

**codice 27** l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172;

**codice 28**, l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (art. 10-bis del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176);

# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RG

Anche nel caso delle **ditte individuali e delle società di persone in regime di contabilità semplificata** sono stati introdotti specifici codici per evidenziare i contributi e le indennità ottenuti a seguito dell'emergenza Covid-19.

RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00	
	61	62	,00	63	64	,00	65		,00	

codice 47, l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS;



# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RG

Anche nel caso delle **ditte individuali e delle società di persone in regime di contabilità semplificata** sono stati introdotti specifici codici per evidenziare i contributi e le indennità ottenuti a seguito dell'emergenza Covid-19.

RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00	
	61	62	,00	63	64	,00				

**codice 48**, l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 28, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS;

# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RE

Anche nel caso degli **esercenti arti e professioni** sono stati introdotti specifici codici per evidenziare i contributi e le indennità ottenuti a seguito dell'emergenza Covid-19.

RE1	Codice attività <sup>1</sup>	ISA: cause di esclusione <sup>2</sup>	
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG	
		1	2
		,00	,00
RE3	Altri proventi lordi	1	2
		,00	,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	ISA	
		1	2
		,00	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 + RE5 colonna 2)		,00

Nella **colonna 1** del rigo RE3, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172.. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.



# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO LM

Anche nel caso dei **contribuenti in regime di vantaggio** sono stati introdotti specifici codici per evidenziare i contributi e le indennità ottenuti a seguito dell'emergenza Covid-19.

SEZIONE I Regime di vantaggio Determinazione del reddito	LM1	Codice attività						
	LM2	Totale componenti positivi	1	,00	2	,00	3	,00
	LM3	Rimanenze finali						,00
	LM4	Differenza (LM2 col.3 – LM3)						,00

Nella **colonna 1** del rigo **LM2**, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS. Nella **colonna 2** del rigo **LM2**, va indicato l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto, vanno indicati in colonna 2 i contributi e le indennità che, in assenza delle citate disposizioni agevolative, sarebbero stati fiscalmente imponibili, e va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS;

# LA IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA' COVID E L'ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO LM

Anche nel caso dei **contribuenti forfetari** sono stati introdotti specifici codici per evidenziare i contributi e le indennità ottenuti a seguito dell'emergenza Covid-19.

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54) <sup>1</sup>		Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57) <sup>2</sup>		Nuova attività (art.1, comma 65) <sup>3</sup>	
		LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	
		LM22	1	2	%	3	4	5
		LM23	1	2	%	3	4	5
		LM24	1	2	%	3	4	5
		LM25	1	2	%	3	4	5
		LM26	1	2	%	3	4	5
		LM27	1	2	%	3	4	5
<b>Impresa</b> <input type="checkbox"/> <b>Autonomo</b> <input type="checkbox"/> <b>Impresa familiare</b> <input type="checkbox"/>		LM33	Contributi a fondo perduto <sup>1</sup>			Contributi e indennità art. 10-bis DL 137/2020 <sup>2</sup>		

Nel rigo **LM33, col. 1**, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS ;

Nel rigo **LM33, col. 2**, va indicato l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto, vanno indicati in colonna 2 i contributi e le indennità che, in assenza delle citate disposizioni agevolative, sarebbero stati fiscalmente imponibili, e va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.;

# IL PROBLEMA DEI PAGAMENTI TRACCIABILI PER BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI DEL 19%

## ART. 1, COMMI 679 E 680, LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta **a condizione** che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

**Riguarda** spese mediche diverse da quelle escluse, quelle relative alle attività dei bambini e dei ragazzi, abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, spese funebri, affitti per studenti universitari, per i disturbi dell'apprendimento, per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza ecc..

La disposizione **non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA.

In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

# IL PROBLEMA DEI PAGAMENTI TRACCIABILI PER BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI DEL 19%

## RISPOSTA AD INTERPELLO N. 431 DEL 4 OTTOBRE 2020

L'istante dichiara di essere titolare di un conto corrente cointestato con la moglie, con firme disgiunte, sul quale vi è una carta di credito intestata solo a lui.

Le spese oggetto di detrazione fiscale del 19% vengono sostenute utilizzando il conto in oggetto con mezzi riconducibili alla persona che le effettua:

- egli utilizza la carta
- la moglie utilizza i bonifici o assegni.

Alla luce della tracciabilità dei pagamenti delle spese per cui spetta la detrazione fiscale chiede di sapere se sia possibile utilizzare la carta di credito per pagare spese riferite alla moglie senza perdere il diritto alla detrazione, considerato che il conto è cointestato.

**L'onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, senza essere rilevante l'esecutore materiale del pagamento.** Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente.